

IL CONCETTO DI RAPPRESENTATIVITÀ NELL'ORDINAMENTO CANONICO

Introduzione

Il concetto di rappresentatività in diritto canonico trova applicazione in diversi ambiti. Se è vero che molti sono i punti di contatto con la nozione civilista non sempre è possibile fare raffronti. Oggetto di studio della mia tesi è il concetto di rappresentatività: chi è il rappresentante nell'ordinamento canonico? Quanti e quali sono i significati che il verbo "rappresentare" assume all'interno di tale ordinamento?

Ho affrontato lo studio illustrando tutte le forme di rappresentanza presenti nel Codice per evidenziarne i caratteri. Ciascuna di esse è il punto di arrivo di una straordinaria tradizione canonica che non è possibile ignorare. Su tale argomento, infatti, il diritto canonico si rivela particolarmente ricco. Georges de Lagarde ha scritto che «è difficile seguire l'evolversi delle dottrine della rappresentazione nella società civile, se si ignora l'evoluzione di queste dottrine nella Chiesa»¹.

¹ G. DE LEGARDE, «Les théories représentatives du XIV-XV», in *Etude présentées à la Commission Internationale pour l'Histoire des assemblées d'Etats*, Roma 1955, 65-75, cit. da B. TIERNEY, «Il concetto di rappresentazione nei concili medievali dell'Occidente», *Concilium* (I) 7 (1983) 48.

La storia dell'evoluzione del concetto di rappresentatività, infatti, deve partire dall'opera di Tertulliano. Il grande apologeta cristiano è stato uno tra i primi scrittori ad utilizzare il termine, riuscendo a mettere a fuoco il "nocciolo della rappresentanza"². Il diritto della Chiesa ha poi offerto un notevole contributo per chiarire questo concetto: rappresentare non significherà più semplicemente essere "copia" o "raffigurazione", ma "tenere il luogo di".

Il latino, in realtà, conosceva già un termine per indicare il concetto di rappresentanza e sostituzione negoziale: il termine *vicarius*. Questo, sebbene non fosse un vocabolo tecnico³, aveva proprio tale significato⁴ e trovava applicazione sia nel diritto privato sia in quello pubblico. La parola *vicarius* prima ancora che nel diritto pubblico romano, all'inizio del III secolo fece la sua apparizione nel vocabolario ecclesiastico⁵.

² Tertulliano utilizza per due volte il lessema *repraesentare* nei sostantivi *repraesentatio (personae)* e *Repraesentator*: «La riflessione è impostata sul ruolo del Figlio, "*vicarius patris*", suo "amministratore". Sia pure in un'ottica particolare, si ritrova in questa pagina enfatica di Tertulliano il nocciolo della rappresentanza: l'idea della immedesimazione, di un rapporto fra due persone tale da farne una sola, la stessa persona ([...] *fecit duarum personarum conjunctionem* [...]), e permettere così al "rappresentato", qui *invisibilis*, con la mediazione del Figlio, "*repraesentator*", di comparire, "*quasi visibilis in conspectu*"». R. QUADRATO, «Rappresentanza (dir. rom.)», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Torino 1987, 417-434, qui 422.

³ Cf. R. QUADRATO, «Rappresentanza (dir. rom.)» (cf. nt. 1), 421.

⁴ Cf. Ch. LECRIVAIN, «*Vicarius*», in *Dictionnaire des Antiquités*, V, Paris 1912, 820-825, 820; R. COSIO, «De vicaria Ecclesiae potestate», *Ius Seraficum* 5 (1959) 56.

⁵ Cf. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi*, Roma 1952, 26.

Nel diritto della Chiesa la *regula iuris* 68⁶, «*Potest quis per alium quod potest facere per seipsum*», insieme alla *regula iuris* 72⁷, «*Qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum*» troverà un'ampia attuazione in diverse figure: il procuratore, i tutori e i curatori, nonché i rappresentanti degli enti.

1. La rappresentanza volontaria e la rappresentanza legale

1.1 *Procuratori, tutori e curatori, rappresentanti delle persone giuridiche*

Prendo avvio dalla forma più semplice di rappresentanza, che non manca, tuttavia, di un suo interesse soprattutto alla luce della definizione di atto giuridico in diritto canonico. La rappresentanza, infatti, presuppone chiarite le relazioni tra volontà, dichiarazione della volontà e produzione di effetti giuridici. Non si può, pertanto, accogliere in diritto canonico una qualsiasi teoria della rappresentanza, ma è importante che essa si fondi e si elabori sullo stesso terreno della teoria dell'atto giuridico. Tale necessità si rivela tanto più impellente quanto più le teorie circa l'atto giuridico, elaborate nell'ambito del diritto civile e del diritto pubblico, risultano intrise di positivismo giuridico, assegnando alla legge il decisivo ruolo di produttrice di effetti giuridici⁸.

⁶ VI, Reg. Juris, 68.

⁷ VI, Reg. Juris, 72.

⁸ Cf. V. DE PAOLIS, «L'atto giuridico», *Periodica* 90 (2001) 185-223, 189.

I decretalisti dedicano non poche pagine alla figura del procuratore e la distinguono nettamente dal nunzio, che viene equiparato ad una lettera. Individuano, nonostante l'ampio ricorso alla procura, delle azioni strettamente personali che non possono essere realizzate tramite il rappresentante. Particolare attenzione è dedicata al matrimonio per procura: nella codificazione Pio-Benedettina non verrà riconosciuto valido il matrimonio per lettera o per nunzio⁹, mentre sarà considerato valido il matrimonio tramite procuratore¹⁰. Gli autori si interrogano ad esempio se il procuratore per il matrimonio possa essere considerato un vero rappresentante. Alcuni ritengono, infatti, si tratti di un nunzio. Tale opinione, tuttavia, non è "incontrastata"¹¹.

Nel Codice del 1983 oltre alla figura del *procurator ad lites* (cc. 1481 §1-1489; 1519) e il procuratore di cui al c. 310, il termine *procurator* compare in altri canoni: 167 §1; 444 §2; 464; 1105. Non sempre, tuttavia, in questi ultimi canoni il procuratore può essere considerato un rappresentante. Già i commentatori del Codice del 1917 non considerano effettivamente tali i procuratori inviati, da chi è impossibilitato a parteciparvi, al Concilio Ecumenico (c. 224) senza diritto di voto¹² e al Concilio

⁹ Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Matrimonio*, II, Paris 1891, 55.

¹⁰ Cf. P. GASPARRI, *De Matrimonio. Editio nova ad mentem codicis i.c.*, II, Romae 1932, 67, nt. 1. Non è l'unico caso in cui, pur parlando di procuratore, i canonisti ritengono che non si tratti propriamente di un rappresentante.

¹¹ Cf. G. BO, *Il matrimonio per procura*, Padova 1934, 49.

¹² Cf. A. TOSO, *Commentarium ad Codicem iuris canonici*, Roma 1923, I, 21.

provinciale (c. 287), con voto soltanto consultivo. Spiegando il c. 109 del 1917 sulle precedenze, dove il principio secondo il quale il rappresentante occupa lo stesso posto ed è rivestito della stessa dignità del rappresentato non trova conferma per questi procuratori, la dottrina ne individua la ragione nel fatto che non sono propriamente rappresentanti¹³.

Il c. 287 è riproposto nel c. 444 §2 dell'attuale codificazione. È presente, inoltre, in entrambi i codici, la norma che esclude l'invio, da parte di chi è trattenuto da un legittimo impedimento, di un procuratore al Sinodo diocesano: il c. 464 del Codice attuale e il c. 387 del 1917. Nell'attuale Codice si parla di procuratore nel c. 382 §3 per la presa di possesso della diocesi da parte del Vescovo; nel c. 400 §3, per il vicario apostolico che può presentare la relazione quinquennale al Romano Pontefice tramite un procuratore; nel c. 404 §1, per la presa di possesso dell'ufficio da parte del Vescovo coadiutore e dell'ausiliare; nel c. 437 §1, per la richiesta del Pallio al Sommo Pontefice da parte del Metropolita; nel c. 487 §2, per avere copia dei documenti pubblici personali. In tutti questi casi ritengo resti valida l'opinione di Ciprotti, il quale, commentando i rispettivi canoni del Codice precedente, riteneva che tali procuratori non potessero essere considerati rappresentanti¹⁴. Nel Codice del 1983 è ribadito inoltre il

¹³ Cf. G. MICHIELS, «Principia generalia de Personis in Ecclesia», in *Commentarius Libris II Codicis iuris Canonici canones praeliminares (cann. 81-106)*, Paris – Tornaci – Roma 1955², 686.

¹⁴ Cf. P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico*, Padova 1943, 180-181.

divieto di giurare tramite procuratore secondo quanto stabilisce il c. 1199 §2¹⁵.

I tutori e i curatori (cc. 98 §2; 1478; 1479; 1521; 1524 §2) sono considerati da una autorevole parte della dottrina e della giurisprudenza rappresentanti legali o necessari¹⁶ in quanto agiscono in nome e per conto della persona incapace o, in campo processuale, della parte senza identificarsi con quest'ultima. È la parte, infatti, che rimane titolare del diritto sostanziale controverso e della relazione processuale¹⁷. Gli effetti degli atti compiuti dal tutore o curatore sono quindi attribuiti alla parte, secondo le regole della rappresentanza. Non mancano autori che parlano di sostituzione. Si deve dire però, come già Roberti metteva in luce¹⁸, che il sostituto agisce per conto di un altro, ma a nome proprio. Proprio perchè il compito del tutore e curatore non è di mera assistenza, alcuni autori si oppongono alla costituzione di un *curator ad cautelam*: l'errore di fondo sarebbe proprio quello di con-

¹⁵ La stessa disposizione era prevista nel c. 1316 del CIC 1917.

¹⁶ Cf. M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia Ecclesiastica*, III, Romae 1950, 309; A.E. DEL CORPO, *De Curatore pro mente infirmis in causis matrimonialibus*, Napoli 1970, 21; A. STANKIEWICZ, «De curatoris processualis designatione pro mente infirmis», *Periodica* 81 (1992) 503; G. RICCIARDI, «La costituzione del curatore», in *Il processo matrimoniale canonico*, Studi giuridici 17, Città del Vaticano 1988, 157-158.

¹⁷ Cf. G. RICCIARDI, «La costituzione del curatore» (cf. nt. 16), 153-158; F. ROBERTI, *De processibus*, I, Romae 1926⁴, 534; G. OLIVERO, *Le parti nel giudizio*, Milano 1943, 66.

¹⁸ Cf. F. ROBERTI, *De processibus*, Romae 1926⁴, I, 534; A. STANKIEWICZ, «De curatoris processualis» (cf. nt. 11), 502-503; G. RICCIARDI, «La costituzione del curatore» (cf. nt. 16), 413.

fondere l'assistenza con la rappresentanza, che invece è propria del curatore e del tutore.

Circa gli enti nessuna idea a loro riguardo è stata affermata con tanta certezza e tante volte ripetuta come quella attinente alla loro mancanza di facoltà per agire vitalmente e coscientemente per se stesse. Di fatto gli enti agiscono e attuano nel mondo del diritto come persone fisiche, e ad esse vengono attribuiti degli atti¹⁹. Il Codice del 1917 accolse nella dottrina e nell'ordinamento canonico la categoria concettuale della persona morale senza prendere posizione sulla questione circa la natura di tali enti²⁰. La capacità giuridica è "*ad instar privatorum*". La capacità di agire delle persone giuridiche è circoscritta dal diritto, dai propri statuti e munita di particolari regole. Nel Codice del 1983 non mancano elementi innovativi. Tra le novità di rilievo bisogna menzionare l'esclusione della equiparazione tra persone giuridiche e minori. Un interesse particolare riveste il c. 1281 §3²¹. Nel c. 1480 si stabilisce che le persone giuridiche stanno in giudizio attraverso i propri legittimi rappresentanti.

¹⁹ Cf. U. NAVARRETE, *La buena fede, La buena fe de las personas jurídicas en orden a la prescripción adquisitiva. Estudio histórico canónico*, Romae 1959, 5-20; P. GILLET, *La personnalité juridique en droit ecclésiastique spécialement chez les décretsistes et le Décretalistes et dans le code de droit canonique*, Malines 1927, 137.

²⁰ Cf. A. PERLASCA, *Il Concetto di bene ecclesiastico*, Tesi Gregoriana 24, Roma 1997, 241. Per un'ampia esposizione sulle diverse teorie si veda F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli 1923, 131-336.

²¹ Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, 165.

1.2 Osservazioni

a) La rappresentanza può definirsi una modalità particolare di porre in essere un atto giuridico, attraverso il “peculiare” intervento di una terza persona. Dico “peculiare” perché non ogni collaborazione di terzi al realizzarsi di un atto giuridico configura l'ipotesi di rappresentanza.

b) Un primo elemento è l'intervento del rappresentante *con un proprio atto di volontà*. Anche la riflessione successiva alla promulgazione del Codice del 1917 si è soffermata su tale aspetto: il rappresentante non può essere considerato un mero esecutore né un semplice portavoce della volontà del rappresentato. Il rappresentante, per essere veramente tale, deve poter agire, sempre nei limiti che la legge o il rappresentato gli impongono, con uno spazio di libertà, in modo da poter scegliere secondo il proprio intendere e volere. Il modo in cui poi si combinano la volontà del rappresentato e quella del rappresentante è stata oggetto di studio soprattutto da parte dei pandettisti. I canonisti, dal canto loro, non hanno preso parte a questo dibattito limitandosi ad acquisirne i risultati progressivamente elaborati. Non è possibile, in questa sede, ripercorrere le tappe di tale discussione²², mi limito ad osservare che, a mio parere, nel diritto canonico è necessaria tanto la volontà del rappresentato quanto quella del rappresentante. In questo il rappresentante differisce dal nunzio.

²² Cf. S. PUGLIATTI, *Studi sulla rappresentanza*, Milano 1965.

c) Il secondo elemento è la *contemplatio domini*: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato in modo tale che gli effetti dell'atto si producono nella sfera giuridica di quest'ultimo. In questo la rappresentanza differisce dall'assistenza o dalla sostituzione.

d) Il terzo elemento è la *distinzione tra rappresentante e rappresentato*. L'ordinamento canonico non sempre l'ha riconosciuta necessaria: al contrario l'identità tra rappresentante e rappresentato è parsa la modalità più immediata per spiegare l'efficacia diretta degli effetti giuridici nella sfera del rappresentato. Questo elemento è emerso soprattutto con l'introduzione del concetto di organo. Tale concetto è entrato nel diritto in maniera un po' babilonica e ha subito negli anni delle trasformazioni²³. La differenza tra organo e rappresentante venne individuata nel rapporto che si stabilisce tra organo e persona giuridica, e che si connota diversamente rispetto alla relazione tra rappresentante e persona giuridica. L'organo è, infatti, parte della persona giuridica e quindi non ha una individualità propria, al contrario del rappresentante che invece è distinto dal rappresentato. In tal modo, tutti i problemi che vengono a porsi con la rappresentanza circa la negligenza, gli errori, i vizi, il possibile conflitto di interessi sono risolti in radice, e la persona giuridica

²³ In diritto canonico gli autori si sono occupati del concetto di organo soprattutto in relazione alla questione della personalità giuridica degli uffici, di cui molto si è scritto e discusso. Cf. O. ROBLEDA, «Quaestio de personalitate officii ecclesiastici non soluta», in *Quaestiones disputate iuridico-canonicae*, Romae 1969, 87-121.

può uscire dal suo “stato di minorità”²⁴. La realtà, nondimeno, si rivelerà molteplice e complessa. Per rispondere a tale complessità, viene introdotta la nozione di doppia imputazione e di personalità interorganica. Mi è parsa, pertanto, più rispondente al vero la tesi di chi sostiene che la distinzione tra organo e rappresentante è da ravvisarsi nella diversa imputazione: mentre con l’organo oltre all’effetto è l’atto che viene imputato, nella rappresentanza l’atto rimane del rappresentante mentre l’effetto è imputato al rappresentato²⁵.

2. La vicarietà

È indubbio che per tanti secoli la vicarietà nel diritto canonico è stata vista come una forma di rappresentanza. La nozione di vicarietà includeva l’identità giuridica intesa come possesso dello stesso ufficio. Per tale ragione la caratteristica essenziale del vicario, con particolare riferimento al vicario generale, era il possesso della stessa giurisdizione del Vescovo nella universalità territoriale e personale. La nozione di vicarietà ha, nondimeno, subito una trasformazione, per la quale già nel codice del 1917 l’identità giuridica non era più richiesta. Venne

²⁴ Si afferma, così, che grazie all’organo le persone giuridiche escono dallo stato di minorità e diventavano capaci di agire. Cf. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali*, Napoli 1961, 44; A. GIAMPIERI, «Organo della persona giuridica», in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, XIII, Torino 1954, 190.

²⁵ Cf. A. FALZEA, «Capacità (teoria gen.)», *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano 1960, 8-47.

introdotto, infatti, il c. 1573 §1 che distingueva il vicario generale dall'ufficiale (vicario giudiziale) e già si poneva la questione, diversamente risolta tra i canonisti, se contro gli atti del vicario si potesse dare ricorso al Vescovo. La questione è risolta dal Codice attuale che con il c. 1734 §3, 1° afferma la possibilità del ricorso al Vescovo contro gli atti emessi dalle autorità a lui soggette.

C'è da chiedersi, alla luce di questi dati se la vicarietà possa ancora spiegarsi con la rappresentanza. A mio modesto parere non è del tutto esatto concludere che la rappresentanza, nata nell'ambito privato, e soprattutto nelle relazioni economiche, mal si adatterebbe a spiegare la vicarietà, poiché resterebbe imprigionata nei profili patrimoniali e privati che identificano l'istituzione rappresentativa. È importante, infatti, sottolineare che lo schema della rappresentanza non è rimasto confinato nell'ambito privato, ma fino all'introduzione del concetto di organo era il paradigma utilizzato per spiegare l'agire delle varie parti dello Stato. Discorso diverso è poi quello di valutare l'opportunità di tale schema. Nel diritto canonico, inoltre, il concetto di vicarietà inteso come rappresentanza ha assunto un profondo significato teologico oltre che giuridico. Ne è prova il più antico titolo papale: *Vicarius Christi*, che Maccarrone non esita a definire come «il fondamento della dottrina cattolica del primato papale, e la sua più felice espressione»²⁶. Mi sembra, pertanto, che si possa affermare che esiste un concetto di rappresentanza, che nella tesi ho chia-

²⁶ Cf. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi* (cf. nt. 4), 54.

mato paradigma²⁷ della rappresentanza, probabilmente per non usare il termine più impegnativo di concetto di rappresentanza di teoria generale, che non si identifica né con la rappresentanza volontaria, né con quella legale.

Sempre per il particolare carattere dell'autorità ecclesiastica, gli uffici vicari rivestono uno spazio ampio ed importante. Essi consentono, infatti, di realizzare l'unità che richiede la concentrazione in pochi uffici, e la molteplicità che consente di provvedere più adeguatamente alla salvezza delle anime, legge suprema della Chiesa. I canoni in cui il Codice menziona questi uffici sono molteplici: apostolici (c. 371 §1), generali ed episcopali (cc. 475-481), foranei (cc. 553-555), parrocchiali (cc. 545-552), giudiziali (cc. 1420; 1422; 1425 §3).

Qual è la differenza tra un ufficio proprio e un ufficio vicario? Comunemente si afferma che il primo è un ufficio autonomo in cui il titolare esercita la potestà *nomine proprio*, al contrario dell'ufficio vicario dove il titolare esercita la potestà *nomine alieno*.

La possibilità di ricorrere al Vescovo contro gli atti dei suoi vicari (c. 1734 §3, 1°) potrebbe convincerci che il vicario agisce a nome proprio. Ma la deduzione non sembra essere del tutto esatta. Ho, infatti, sottolineato, parlando della differenza tra rappresentante e organo, come le espressioni "imputare gli atti" e "imputare gli effetti degli atti" non hanno

²⁷ Il termine "paradigma" l'ho trovato in P.A. BONNET, «Vicari e Vicariati», in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, Roma 1994, 1-4.

esattamente lo stesso significato e che nella rappresentanza sono gli effetti ad essere imputati non l'atto. In tal modo è garantito il distacco tra rappresentante e rappresentato, per cui quest'ultimo, nel caso in cui il secondo non abbia rispettato il mandato, può rifiutare l'attribuzione degli effetti. Pertanto non può addursi, a mio modo di vedere, il c. 1734 §3, 1°, per escludere la possibilità di considerare il vicario un rappresentante. Al contrario, invece, mi sembra che più facilmente si possa spiegare la possibilità prevista dalla nuova normativa. D'altra parte, rifiutando lo schema della rappresentanza, diventa più difficile spiegare i rapporti giuridici esistenti tra l'ufficio principale e l'ufficio vicario. Come dovremmo intendere la "subordinazione" dell'ufficio vicario? Quanto stabilisce il c. 480, in cui si richiede espressamente che il vicario generale riferisca degli atti più importanti e non agisca contro la volontà del proprio Vescovo, appare alla luce di quanto affermato una condizione affinché gli effetti dell'operato del vicario possano attribuirsi all'ufficio principale.

Un discorso a parte, merita invece, la Curia Romana che svolge, come afferma la *Pastor Bonus*²⁸, una funzione vicaria (*PB* 8). È da dire che tale vicarietà va ben oltre quella intesa dal c. 131 §2. Esiste una identità ma si tratta, come bene esprime il testo della Costituzione Apostolica, di identità di volontà con il Capo della Chiesa. L'agire "in nome" del Sommo Pontefice (c. 360), infatti, va compreso alla

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, Const. Ap. *Pastor Bonus* de Romana Curia (29 giugno 1988), AAS 80 (1988) 841-934, *Enchiridion Vaticanum* 11, 810-811.

luce di *PB* 8, dove si afferma che «la caratteristica propria di questa potestà è di collegarsi sempre con il proprio impegno di lavoro con la volontà di colui, dal quale prende origine» e più oltre: «la sua ragion d'essere è quella di manifestare la fedele interpretazione e consonanza, anzi, la identità con quella volontà medesima, per il bene delle chiese e al servizio dei vescovi». Si possono distinguere quattro casi in cui si contempla l'intervento del Santo Padre: l'approvazione per le decisioni di maggiore importanza; l'atto prodotto in forza di speciali facoltà; l'atto emesso in forza di una specifica approvazione; l'approvazione in forma specifica. Nei primi tre casi gli atti restano atti del dicastero ed è dato ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Nell'ultimo caso l'atto cambia completamente la propria natura e diventa un atto del Sommo Pontefice.

3. *Agere nomine Ecclesiae*

Se uno degli elementi più importanti della rappresentanza è *l'agere nomine alterius* è impossibile non considerare l'espressione *agere nomine Ecclesiae* che ricorre in diversi canoni. Una prima acquisizione è capire quale sia il concetto di rappresentanza che soggiace a questa espressione. È importante poi indagare se il significato è lo stesso quando l'espressione viene utizzata nell'ambito liturgico, quando descrive l'agire dei fedeli e quando connota l'agire delle persone giuridiche.

In verità, prima di spiegare *l'agere nomine Ecclesiae* è necessario evidenziare un altro significato di rappresentanza presente in tutta la tradizione della Chiesa. È un concetto le cui tracce si ritrovano

anche nel pensiero biblico: *pars pro toto*²⁹. Questo concetto di rappresentanza ha avuto largo spazio fino a quando l'individualismo della società del secolo XVIII non ha definitivamente trasformato il rappresentante in un mandatario³⁰. È l'idea di rappresentanza che si ritrova anche quando si afferma che il Vescovo rappresenta la sua diocesi, laddove il verbo rappresentare è inteso non con il significato di rappresentanza giuridica della diocesi, ma come personificazione di tutta la porzione di popolo di Dio che gli è affidata; si può, nello stesso senso, affermare che il presbitero personifica la sua comunità e che il Sommo Pontefice rappresenta tutta la Chiesa e la sua tradizione di fede³¹. È il significato di rappresentanza che, a mio parere, ritroviamo anche nei canoni relativi al culto (cc. 246 §2; 834 §2; 1108 §2; 1192 §1), dove ulteriormente bisogna tener conto che le azioni liturgiche sono azioni di Cristo e della Chiesa. Nell'ambito liturgico sacramentale i Padri hanno utilizzato sin dai primi secoli l'espressione *in persona* o *ex-persona*, che nel latino classico significava compiere un'azione in luogo di un altro, e trovava nell'espressione *agere nomine* il corrispondente giuridico³².

²⁹ Y. CONGAR, *La mia parrocchia vasto mondo*, Roma 1963, 30; sul concetto di rappresentanza applicato nella teologia si veda W. KASPER, *Gesù il Cristo*, Brescia 1996⁸, 300-317.

³⁰ Cf. Y. CONGAR, «Conclusion», in AA.VV., *Le Concile et les Conciles. Contribution a l'histoire de la vie conciliaire dans de l'Église*, Paris 1960, 308.

³¹ Cf. Y. CONGAR, «Conclusion» (cf. nt. 30), 308-310.

³² Cf. L. G. MEDINA, *Significado de la expresión Nomine Ecclesiae en el Código de Derecho canónico*, Tesi Gregoriana

Laddove l'espressione *agere nomine Ecclesiae* è riferita alle persone giuridiche pubbliche, essa serve a connotare una partecipazione ufficiale, pubblica ed esplicita nella realizzazione dei fini della Chiesa. Ora se è vero che tutti i fedeli, singolarmente o in forma associata, partecipano alla realizzazione dei fini della Chiesa ciò non comporta un'identica modalità. Attraverso le persone giuridiche pubbliche, infatti, è la Chiesa stessa che agisce come istituzione pubblica. Il fatto, poi, che la Chiesa sia direttamente coinvolta, divenga responsabile, non è che conseguenza della "rappresentanza" ufficiale che le persone giuridiche realizzano. Per tale ragione essa le unisce più fortemente a sé e le assoggetta ad una diversa dipendenza dall'autorità. In questo senso anche l'*agere nomine Ecclesiae* acquista un significato più tecnico.

Tuttavia tale "rappresentanza" non può essere interpretata prendendo come paradigma la rappresentanza propriamente giuridica. In altri termini "rappresentare" non vuole significare che l'agire delle persone giuridiche pubbliche possa essere riferito all'autorità come se fosse stata questa a compiere gli atti. Neppure si può affermare che ci sia propriamente una imputazione degli effetti. L'autorità vigila con particolare attenzione ed è impegnata a garantire l'autenticità dell'azione, perché il loro agire è ufficiale e pubblico.

Perché, poi, un'azione possa assumere tali contorni d'ufficialità è necessario che la persona giuri-

26, Roma 1998, 13. U. NAVARRETE, «Potestas vicaria. Evolutio historica conceptus atque observationes attenta doctrina Conc. Vaticani II», *Periodica* 60 (1971) 422.

dica riceva un particolare mandato. *L'agere nomine Ecclesiae*, in questo senso più tecnico, pur avendo come base il battesimo non ne deriva semplicemente, ma richiede un particolare intervento dell'autorità, proprio perché porta con sé le conseguenze di cui si è detto.

4. I Legati Pontifici (cc. 362-367)

Il Vescovo di Roma da sempre ha avuto la consapevolezza di dover manifestare la propria sollecitudine verso tutte le Chiese. Poiché Roma svolge un ruolo essenziale nella comunione, sin dagli inizi ha avuto in materia di fede, di disciplina, di osservanza dei sacri canoni una posizione del tutto particolare e decisiva. Per dare attuazione a tale specificità il Successore di Pietro, sin dai primi secoli della Chiesa, si è reso presente nelle varie Chiese particolari attraverso coloro che, facendo le sue veci, agiscono in suo nome: apocrisari, legati, nunzi. Sono inviati quali suoi rappresentanti, nelle varie parti della terra, come strumenti per realizzare la comunione tra le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la Chiesa Universale, e poter meglio avverare in ogni parte della terra la missione affidata da Cristo alla sua Chiesa.

Nel corso dei secoli i rappresentanti pontifici hanno assunto nomi diversi, sono stati rivestiti di differente autorità, più o meno ampia è stata la loro missione, più o meno stabile è stata la durata dei loro incarichi. La finalità, di fondo è rimasta immutata; «rendere possibile al Vescovo della Sede di Pietro di realizzare la sua azione e presenza nell'ambito della

comunione interecclesiastica»³³. Anche nell'attuale normativa la rappresentanza dei legati pontifici si concretizza primariamente nel "rendere presente" il Sommo Pontefice, attraverso l'attività informativa e la collaborazione che offrono ai Pastori propri delle Chiese particolari.

Era questa l'idea centrale di Gregorio Magno, per il quale il legato pontificio era quasi la "materializzazione" del Vescovo di Roma. Tale affermazione ancora oggi risulta valida: la *Communio* e la Collegialità danno un ricco fondamento teologico all'attività dei rappresentanti pontifici. Si tratta, dunque, di una rappresentanza a servizio della comunione, particolare testimonianza attraverso cui si manifestano e si realizzano i vincoli di comunione.

5. La rappresentatività negli organismi di partecipazione e corresponsabilità

5.1 *Il Sinodo dei Vescovi: «pars agens totius catholici Episcopatus» (cc. 342-348)*

Il c. 342, giunge quasi a venti anni di distanza dal Concilio Vaticano II. Sono anni in cui si realizzano diversi Sinodi e si svolge un ampio dibattito sul nuovo istituto. Non poche riflessioni hanno per oggetto la comprensione dell'esatto significato della rappresentanza che in esso si realizza. Riguardo, infatti, alla rappresentatività nel Sinodo dei Vescovi, la stessa lettura

³³ M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto del Vaticano II*, Torino 1979, 284.

del testo conciliare diventa la base per opposte interpretazioni. Al giusto significato da dare a questo concetto sono, infatti, legate altre questioni che ad esso strettamente si connettono. Alcuni autori affermano che se si ammettesse che si realizza una rappresentanza giuridica, il Sinodo dei Vescovi potrebbe agire a nome del Collegio episcopale e avere per sua natura potestà deliberativa. Se invece dovesse trattarsi di una rappresentanza morale, nel Sinodo verrebbe garantita la presenza di tutte le aree geografiche e si riprodurrebbe, nell'ambito dell'assemblea sinodale, la stessa composizione del Collegio Episcopale, ma il Sinodo non potrebbe avere per sua natura potestà deliberativa, né agire a nome del Collegio Episcopale³⁴.

³⁴ Cf. J. TOMKO, «Il Sinodo dei Vescovi e Giovanni Paolo II», in J. TOMKO (ed.), *Il Sinodo dei Vescovi: natura, metodo e prospettive*, Roma 1985, 20. E' certo che se il Sinodo dovesse concepirsi come un organo del Collegio Episcopale, in cui i vescovi, agendo attraverso i propri rappresentanti, pongono atti *stricte collegialiter* non si è più in grado di comprendere quale sia la differenza tra un Concilio Ecumenico e un Sinodo. In realtà chi sostiene la rappresentanza giuridica non esclude che, essendo espressamente previsto in LG 22 un esercizio della potestà da parte del Collegio Episcopale fuori dal Concilio Ecumenico, alle condizioni stabilite nello stesso numero, il Sinodo sarebbe proprio una di queste modalità. Ciò significa ammettere, in altre parole, che un gruppo di Vescovi «per determinati casi può trasmettere ai suoi rappresentanti, da esso stesso eletti, il diritto di esprimere il parere». J. NEUMANN, «Die Bischofssynode», 13, nt. 33 cit. da A. ANTÓN, «La Collegialità nel Sinodo», in J. TOMKO (ed.), *Il Sinodo dei Vescovi: natura, metodo e prospettive*, Roma 1985, 100. Ancora si osserva che se non è il Santo Padre a delegare la potestà, non si comprende come pochi Vescovi possano obbligare tutti gli altri vescovi e tutti i cattolici. Cf. J. TOMKO, «Il Sinodo dei Vescovi», 26. Non si opporrebbe, a parere di questi autori, neppure il numero

Oltre al resto, la possibilità che un Vescovo agisca in rappresentanza di altri sarebbe in aperto contrasto con la tradizione cattolica orientale e occidentale, secondo la quale «non si può concepire che i Vescovi possano concedere ad alcuni Vescovi da loro scelti questa loro facoltà partecipativa al governo della Chiesa»³⁵. In altre parole «i singoli Vescovi non possono rimettere ad altri il loro potere di Magistero, culto, giurisdizione; la propria realtà di principio di unità della propria Chiesa e della propria corresponsabilità per la Chiesa universale»³⁶.

Inoltre il significato della rappresentanza non può essere correttamente inteso se non a partire dalla LG 23³⁷ in cui si dice che i singoli Vescovi esercitano il loro governo sulla Chiesa che è stata

troppo basso dei membri. Infatti, si precisa che «la presenza "moralmente unanime" dei Vescovi ad un Concilio è stata sempre interpretata dai teologi in senso molto ampio». A. ANTÓN, «La Collegialità nel Sinodo», 100. Dall'altra parte, però, si risponde mettendo in luce come questi fatti, che si riferiscono soprattutto al primo millennio, in realtà non sono così chiari come all'apparenza potrebbero sembrare. Come pure teologicamente non è certo da dove derivasse la forza vincolante delle deliberazioni. Anche per quanto riguarda i concili che furono riconosciuti come ecumenici successivamente, non si è ancora storicamente accertata la consistenza numerica dell'intero episcopato e quanti fossero i Vescovi impossibilitati a parteciparvi.

³⁵ J. RATZINGER, «Scopi e metodi», in J. TOMKO (ed.), *Il Sinodo dei Vescovi* (cf. nt. 34), 48.

³⁶ A. MARRANZINI, «Sinodo dei Vescovi», in J. TOMKO (ed.), *Il Sinodo dei Vescovi* (cf. nt. 34), 116.

³⁷ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Const. Dogm. *Lumen Gentium* de Ecclesia (21 novembre 1964), AAS 57 (1965) 5-75; *Enchiridion Vaticanum* 4, 284-456, 339.

loro affidata, ma non sulle altre, né sulla Chiesa universale. La rappresentanza deve essere dunque spiegata come “sollecitudine”. Sarà proprio questa la risposta che Mons. W. Onclin offrirà alla Segreteria Generale del Sinodo che chiedeva le ragioni dell’omissione dell’inciso “*pars agens totius catholici Episcopatus*”.

5.2 Il Consiglio Presbiterale (cc. 495-502)

Il Consiglio Presbiterale trova nella rappresentatività l’elemento di novità che lo contraddistingue da altri organismi già presenti nel Codice di diritto canonico del 1917³⁸. L’inciso “rappresentante il presbiterio”, come è noto, non è entrato nella definizione del Codice in maniera del tutto pacifica. Non sono mancati, tanto durante i lavori conciliari, quanto durante la fase di revisione del Codice, coloro che hanno sottolineato il pericolo di introdurre delle concezioni “democratizzanti” il governo della diocesi. L’espressione «*presbiterium repraesentans*», tuttavia, non è stata espunta, ma il parere degli autori riguardo al suo significato non è concorde³⁹.

³⁸ Cf. G. INCITTI, *Il Consiglio Presbiterale*, Bologna 1997, 32; V. FAGIOLO, «Il “Consilio presbyterale”», in A. FAVALE (ed.), *I sacerdoti nello spirito del Vaticano II*, Torino 1969, 631.

³⁹ Alcuni autori ritengono che la rappresentanza vada intesa soltanto in senso sociologico. Si distingue, così, il senso teologico dal senso giuridico del verbo rappresentare. In senso teologico solo il Vescovo può rappresentare il presbiterio. Così la rappresentanza del Consiglio Presbiterale, in quanto si tratta di una entità corporativa, non ha che un valore sociologico. Anche altri autori si pongono su questa linea: la rappresentanza

5.3 Il Consiglio Pastorale (cc. 511-514)

Anche il Consiglio Pastorale discende dalla riscoperta della Chiesa come popolo di Dio e dalla

non può essere intesa in senso ecclesiologicalo. È vero che i presbiteri celebrano personalmente l'Eucaristia e dunque hanno un'autonomia propria; essi però rappresentano il Vescovo con il quale costituiscono un'unità sacramentale. Da tale premessa segue che i membri del Consiglio Presbiterale non possono rappresentare il presbiterio in quanto tale, ma soltanto gli altri presbiteri appartenenti alla diocesi. La loro rappresentanza, dunque, è da intendersi solo in senso sociologico. E in realtà la legislazione ecclesiastica si è preoccupata di fare in modo che questa rappresentanza sociologica diventasse reale. Cf. T. PIÉRONÉK, «Natura e funzioni del Consiglio Presbiterale», in AA.VV., *La Synodalité*. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII Congrès International de Droit Canonique, Paris 21-28 sept. 1990, AC 1-2, hors série, Paris 1992, II, 711-712. Per altri autori il verbo rappresentare nella Chiesa ha il significato di "testimonianza": i membri componenti i consigli ecclesiali, e dunque anche quello presbiterale, non sarebbero rappresentanti di tipo parlamentare, ma testimoni della fede. L. GEROSA, «Le Conseil diocésain: structures "synodales" et moment de "corresponsabilité" dans le service pastoral», in AA.VV., *La Synodalité*. La participation au gouvernement dans l'Église, II, 786. Queste posizioni condividono le analisi di Corecco che ha ripreso il significato della rappresentanza già presente nella Chiesa primitiva. E. CORECCO, «Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?», *Concilium* 1 (1972) 32-44.

Incitti ritiene che l'introduzione della differenza tra il senso teologico e il significato giuridico del verbo rappresentare sia in realtà «un dilemma inutile». A non convincere l'autore è lo stesso concetto di rappresentanza inteso come testimonianza. Cf. G. INCITTI, *Il Consiglio Presbiterale* (cf. nt. 38), 97-98. Fatti questi rilievi ritiene che la rappresentanza di cui gode il Consiglio Presbiterale sia di natura giuridica. Il rapporto

comune corresponsabilità di tutti i fedeli, seppure diversificata, alla missione della Chiesa. Si tratta, infatti, di un organismo consultivo espressione della comunione ecclesiale che si fonda sul sacramento del Battesimo. Qualunque sia la procedura con cui si scelgono i membri è importante che attraverso di essi la porzione del popolo di Dio (*ut per eos uni-*

che si instaura tra rappresentante e rappresentato, tanto per i membri eletti quanto per i membri ex-officio, è di natura giuridica (*Ibid.*, 115). Da altre premesse prende le mosse il discorso di Marchesi: la dottrina civilistica conosce quattro tipi fondamentali di rappresentanza: volontaria, legale, organica e politica. E' evidente che le prime tre non possono essere applicate al Consiglio Presbiterale. Quanto alla rappresentanza politica, seppure l'autore intravede delle analogie, non può trovare applicazione nella Chiesa così come è concepita e applicata nella società civile. Infatti nella Chiesa il soggetto detentore della sovranità è Gesù Cristo, non il popolo, e i poteri non si trasmettono mediante le elezioni di alcuni membri. L'analogia con la rappresentanza politica sarebbe, invece, da ricercare nel fatto che ogni presbitero è necessario collaboratore del Vescovo e dunque portatore del potere di partecipare. In alcune circostanze, prosegue Marchesi, i presbiteri possono concederlo ad altri che così diventano "loro rappresentanti politici". La presenza tuttavia di membri non eletti se da una parte rende "*sui generis*" la rappresentanza del Consiglio Presbiterale, dall'altra rende poco applicabile la qualità di "rappresentanza politica". A questo punto l'autore conclude che «oltre all'atto di deputazione (che stabilisce il collegamento con la rappresentanza politica) in linea di principio, non sorge altro vincolo giuridico tra gli stessi presbiteri e i loro eletti». Inoltre: «da queste affermazioni di principio deriva che la rappresentanza del Consiglio Presbiterale [...] dal punto di vista dottrinale ha un collegamento solo in ordine al momento "formativo" del Consiglio, non a quello della "sua attività", una volta costituito». M. MARCHESI, «Il Consiglio Presbiterale», in M. RIVELLA (ed.), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000, 105.

versa populi Dei portio), tenendo conto delle diverse zone della diocesi, delle condizioni sociali, delle professioni, sia “*revera configuratur*” (c. 512). Gli autori sono unanimi nel ritenere che nel Consiglio Pastorale non si realizzi alcuna rappresentanza giuridica⁴⁰. Resta tuttavia ancora da capire se, questa esclusa, le stesse finalità per le quali la rappresentatività è ricercata, non comportino dei doveri dei membri del Consiglio Pastorale verso tutti i fedeli della diocesi. Certamente non «deve essere sottovalutata la necessità di un continuo collegamento tra Consiglio e Chiesa»⁴¹.

5.4 *La Chiesa è più di una democrazia*

a) I concetti di rappresentanza e partecipazione sono talmente utilizzati nell’ambito delle istituzioni democratiche che è quasi impossibile impiegarli senza evocare, nello stesso tempo, i caratteri propri di queste. Tuttavia non ritengo possibile istituire parallelismi e confronti. La democrazia, infatti, è un modello politico legato a tempi e luoghi, suscettibile di miglioramenti e trasformazioni. Metodi, poi come quello della rappresentanza, non sarebbero neppure una novità nella storia della Chiesa. Uno studioso come Clarke ha potuto sostenere che «il IV Concilio Lateranense introdusse il principio della rappresenta-

⁴⁰ Cf. M. MARCHESI, «I consigli diocesani», in *Il Codice del Vaticano II. Chiesa particolare e strutture di comunione*, Bologna 1985, 145-146. S. BERLINGÒ, «I Consigli Pastoralisti», in AA.Vv., *La Synodalité* (cf. nt. 39), 737-738.

⁴¹ Cf. M. MARCHESI, «I consigli diocesani» (cf. nt. 40), 146.

zione, su una scala e con un prestigio che lo fece conoscere in tutta l'Europa occidentale»⁴².

b) Si afferma, a ragione, come la prima delle differenze che rende impossibile all'organizzazione della Chiesa l'assunzione dei metodi democratici è da ricercarsi nell'origine della sovranità: nelle società democratiche essa appartiene al popolo, che può così trasferirla ai suoi rappresentanti, nella Chiesa viene dall'Alto. Ma se ci si ferma soltanto a questa affermazione, pur importante, si rischia di non impostare correttamente il problema. Non si insisterà, infatti, mai abbastanza nell'affermare che la *potestas*, "*exousia*" trasmessa da Gesù agli apostoli è la stessa che Egli ha ricevuto dal Padre. Da tale natura scaturisce la modalità con cui essa deve realizzarsi. Per questo le immagini che meglio esprimono la figura del Vescovo sono quelle del Buon Pastore e del Servo Sofferente⁴³, che indicano anche la finalità ultima della "*potestas*": la *salus animarum*. Nell'esercizio del potere dovrebbe dunque, rivelarsi tutta la novità evangelica⁴⁴. Consegue inoltre che il rapporto tra i fedeli e l'autorità va improntato e compreso alla luce della fede.

c) Gli organismi di partecipazione e corresponsabilità traggono la loro origine da ben riscoperti fon-

⁴² M.V. CLARKE, *Medieval Representation*, 296, cit. da B. TIERNEY, «Il concetto di rappresentazione» (cf. nt. 1), 48.

⁴³ Peraltro l'immagine del Servo Sofferente, la cui essenza è proprio il servizio, pone al riparo il termine "servizio" dall'"inflazione" di cui è stata oggetto. Cf. V. DE PAOLIS, «Il vescovo e il servizio dell'autorità», *Periodica* 91 (2002) 605, nt. 1.

⁴⁴ Cf. V. DE PAOLIS, «Il consiglio presbiterale», *Periodica* 91 (2002) 34.

damenti teologici⁴⁵. I vari organismi non sono stati istituiti «per venire incontro a un'esigenza di rappresentatività sociologica, tanto meno per rispondere a una strategia di efficienza organizzativa»⁴⁶, ma sono pratica deduzione dell'aver «individuato nella dimensione comunionale una componente costitutiva della Chiesa stessa»⁴⁷.

d) La Chiesa ha, infatti, la consapevolezza di aver ricevuto con il Signore Gesù la rivelazione definitiva su Dio e sull'uomo: Gesù è la Verità. Non è un caso dunque se il procedimento più proprio di tutti gli organismi rappresentativi è il discernimento. Chiunque opera nella Chiesa, tanto chi decide quanto chi offre il proprio consenso o parere, deve farlo in ascolto della Parola, nella docilità allo Spirito, in obbedienza alla verità. Stando così le cose, i membri dei vari organismi non possono non offrire il proprio consenso o parere in coscienza, davanti a Dio dopo aver valutato e considerato i diversi aspetti proposti nella riflessione e avendo di mira il bene di tutta la Chiesa. Dio parla infatti alla coscienza. Senza considerare, poi, che la rappresentanza con mandato imperativo impedirebbe e renderebbe del tutto inutile qualsiasi confronto. Se infatti nessuno può staccarsi dalle proprie posizioni, il dibattito finisce con il ridursi ad un mero computo di opinioni. Ciò è talmente vero che anche nelle moderne democrazie il mandato imperativo non esiste più.

⁴⁵ Cf. V. DE PAOLIS, «Il Consiglio Presbiterale nella Chiesa popolo di Dio e nella Chiesa comunione», *Orientamenti Pastoralì* 47/3-4 (1999) 40.

⁴⁶ G. GHIRLANDA, «Presentazione», in M. RIVELLA (ed.), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa* (cf. nt. 39), 5.

⁴⁷ G. GHIRLANDA, «Presentazione» (cf. nt. 46), 5.

e) Affermare che il voto deve essere dato in coscienza vuol anche dire preoccuparsi di acquisire tutti gli elementi necessari per pervenire ad una giusta sentenza. Ciascuno, dunque, dovrà farsi carico di conoscere e far conoscere il pensiero di coloro che rappresenta in modo tale che il parere o il consenso sia veramente assunto alla luce della Parola e della "storia", del qui e ora del Popolo di Dio.

f) Quale rappresentanza, dunque, si realizza in questi organismi? A mio sommesso avviso è preferibile parlare di rappresentanza istituzionale, non solo per distinguerle dagli altri concetti di rappresentanza, di cui si è detto, ma ancora di più perché, in questo caso, la rappresentanza è legata alla natura dell'organismo: si è rappresentanti perché membri di un organismo che per sua natura è rappresentativo e si è rappresentanti non solo di coloro da cui si viene eletti, ma di tutti, perché l'organismo tutti rappresenta. Quando poi un organismo sia tale è il legislatore stesso a determinarlo, non essendo questo carattere legato, a mio avviso, alla modalità in cui i suoi membri vengono scelti. Sotto questo aspetto i rappresentanti non sono tali perché eletti. Soprattutto nella Chiesa, infatti, non mancano esempi di elezioni che non danno luogo alla scelta di rappresentanti. Le elezioni sono un procedimento per scegliere le persone che si ritengono meglio rispondenti al compito richiesto.

6. La rappresentatività nei Capitoli Generali degli Istituti Religiosi (c. 631)

La data di nascita dei Capitoli Generali viene unanimemente indicata nel 1119, anno in cui è approvata da Callisto II la *Carta Caritatis*, costitu-

zione fondamentale dell'Ordine di Citeaux⁴⁸. In essa è previsto il Capitolo Generale come organismo di governo. Prima di questa data è dell'817 l'assemblea di abati in cui è protagonista San Benedetto di Aniano, il cui frutto è il *Capitulare Monasticum*, «magna charta dei monasteri dell'Impero»⁴⁹.

Certamente quest'assemblea di abati non può essere considerata preludio di un Capitolo Generale⁵⁰, nondimeno introduce l'idea di assemblee finalizzate alla discussione e alla soluzione di problemi. Dopo le innovazioni introdotte dalla riforma di Vallombrosa⁵¹ toccherà a Citeaux elaborare più ampiamente i principi organizzativi e progettare uno strumento giuridico denominato Capitolo Generale, che risponde a tali principi. Ogni anno vengono, dunque, convocati tutti gli Abati dell'Ordine⁵².

L'assemblea deliberante⁵³ è formata soltanto dagli Abati. Questi agiscono su un piano di parità in quanto

⁴⁸ Cf. F.P. ZAKAR, *Momenti essenziali della storia costituzionale dell'Ordine Cistercense*, Roma 1998.

⁴⁹ A. LÓPEZ AMAT, *La vita consacrata. Le varie forme dalle origini ad oggi*, Roma 1991, 109-110. Il *Capitulare monasticum*, tradotto direttamente dai *Monumenta Germaniae Historica*, si trova nell'appendice dello stesso libro, alle pagine 651-655.

⁵⁰ «L'idée de groupement était ainsi lancée. Aussi un besoin de décisions déclaratoires de la Règle et un ensemble de pratiques, qui formeraient la base des coutumes monastiques, se faisant sentir». G. VAN DEN BROECK, «Le chapitre général dans les instituts religieux», *Apollinaris* 40 (1967) 492.

⁵¹ Cf. M. AUGÉ – E. SASTRE SANTOS – L. BORRIELLO, *Storia della vita religiosa*, Brescia 1988, 272-275.

⁵² Cf. J. HOURLIER, *Le chapitre général jusqu'au moment du grand schisme. Origines – développement. Etude juridique*, Paris 1936, 170.

⁵³ Cf. J. HOURLIER, *Le chapitre général* (cf. nt. 52), 169.

l'Ordine è formato da abbazie giuridicamente uguali.

L'esperienza capitolare non tarda a realizzarsi anche in altri Ordini⁵⁴. Nel Capitolo Generale molti Abati vedono un baluardo contro gli abusi e una sicurezza per l'osservanza della regola⁵⁵.

La maggiore innovazione nella storia dei Capitoli Generali è rappresentata dall'elezione dei membri nel Capitolo Generale dell'ordine dei Predicatori⁵⁶.

Del tutto diversi, invece, sono i primi Capitoli nell'ordine di San Francesco. Vi partecipano, infatti, tutti i frati, compresi i novizi. Una partecipazione che viene richiesta dalla stessa struttura di *fraternitas* che caratterizzava il nascente ordine⁵⁷. Pertanto «più che organi amministrativi erano incontri in funzione e al servizio della vita della fraternità»⁵⁸. Nella Compagnia di Gesù, il fondatore dei Gesuiti, che ben conosce le regole esistenti, preferisce un capo nominato a vita con pieni poteri e rifugge tanto «dall'isolamento abbaziale» quanto dal «parlamentismo domenicano»⁵⁹.

⁵⁴ Cf. A. ZANOTTI, *Rappresentanza e voto negli Istituti religiosi*, Torino 1997, 58-59.

⁵⁵ Cf. G. LESAGE, «Il Capitolo», in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, II, Roma 1975, 167.

⁵⁶ Prima dell'avvento dei Predicatori un ruolo decisivo è svolto dai Premonstratensi. Cf. A. LÓPEZ AMAT, *La vita consacrata* (cf. nt. 49), 160.

⁵⁷ Cf. K. ESSER, *Origini e inizi del movimento e dell'Ordine Francescano*, Milano 1997, 85.

⁵⁸ K. ESSER, *Origini e inizi del movimento* (cf. nt. 57), 96-97.

⁵⁹ Cf. G. LESAGE, «Capitolo» (cf. nt. 55), 169; N. BRIE-SKORN, «Las Constituciones de la compañía de Jesús comparadas con otras estructuras jurídicas del siglo XVI», in *Ignacio de Loyola y su tempo*. Congreso Internacional de historia, 9-13 settembre 1991, Bilbao 1991, 496.

Il secolo XVII vede, per diverse ragioni, il sorgere di un atteggiamento di diffidenza verso i Capitoli. La partecipazione dei religiosi diminuisce e prevale la presenza dei membri di diritto, mentre il compito si riduce all'elezione del Superiore Generale⁶⁰.

Dopo la promulgazione del Codice del 1917, il 6 marzo 1921 vengono emanate dalla Congregazione dei Religiosi "*Normae secundum quas S. Congregatio de Religiosis in novis Religiosis Congregationibus approbandis procedere solet*"⁶¹. Nel periodo pre-conciliare non mancano indicazioni che fanno pensare ad un cambiamento. Tali tracce vengono approfondite durante il Concilio Vaticano II e nella revisione del Codice dove il c. 631 §1 afferma che il Capitolo Generale ha nell'Istituto la suprema autorità e deve essere composto in modo da rappresentare l'intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella carità.

Il fondamento di tale rappresentanza non può ridursi nell'adagio di Innocenzo IV: «*per plures melius veritas inquiritur*». Se così fosse ci troveremmo di fronte ad un mero criterio di efficienza comunitaria. Se il patrimonio è il dono cui partecipano tutti i membri di un Istituto, in ogni vocazione è come se tale dono si rinnovasse. Da qui la grande responsabilità di tutti i membri di un Istituto, i quali ricevono il carisma a vantaggio di tutto il Popolo di

⁶⁰ Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1991, 228.

⁶¹ Si tratta delle norme del 1901 che vengono adattate al nuovo Codice di diritto canonico. Per la rappresentatività dei Capitoli vengono però riproposte le norme precedenti AAS 13 (1921) 312-319.

Dio e dell'intera umanità. Nel Capitolo i religiosi sono chiamati a discernere le strade che il Signore vuole che l'Istituto percorra, in fedeltà al dono ricevuto. È proprio sotto questo aspetto che i Capitoli acquistano tutta la loro responsabilità e rilevanza⁶².

È noto come, durante il lavoro di revisione del Codice, la Commissione modificò l'espressione "è segno" in "diventi segno"⁶³. Il verbo utilizzato sembra esprimere la tensione tra il dono dell'unità e l'impegno a renderla effettiva nella carità. Il Capitolo, infatti, è espressione della unità dell'Istituto che è già data; nello stesso tempo il Capitolo è lo spazio in cui questa unità si manifesta e lo strumento attraverso cui si realizza.

Il Codice aggiunge l'aggettivo "vero": «L'autenticità del segno va curata già nella sua composizione»⁶⁴. Di qui la rappresentatività che è necessario assicurare perché il Capitolo risulti veramente segno di unità nella carità.

Il Capitolo Generale è una struttura di governo che rappresenta l'Istituto. Chiamato a formarne la volontà questa si considera come propria dell'Istituto se assunta nel rispetto delle norme. La rappresentanza, dunque, che si realizza in un Capitolo è di tipo istituzionale. I membri sono rappresentanti in quanto componenti di un organismo che per sua natura rappresenta l'Istituto. Tanto i membri eletti quanto quelli *ex officio* – sia quelli eletti con un

⁶² «Hac in re magni momenti obtinet locum "capitula" sive consimiles congressus, tam particulares quam generales». VC 42, in *Echiridion Vaticanum* 15, 566.

⁶³ *Communicationes* 12 (1981) 171. Cf. J. TORRES, *I Capitoli. Commentario ai canoni 631-633*, Roma 1996, 12, nt. 22.

⁶⁴ V. DE PAOLIS, *La vita consacrata* (cf. nt. 60), 234.

numero esiguo di voti sia quelli designati con una larga maggioranza – rappresentano l'Istituto e non solo coloro che li hanno eletti. A questo fine deve essere ricercata la rappresentatività: il diritto proprio dovrà fare in modo che veramente possa realizzarsi e il Capitolo possa essere un autentico segno di "unità nella carità". Nel momento della decisione è, però, necessario che ogni capitolare agisca in coscienza, giudicando alla luce del bene dell'Istituto.

Tale atteggiamento è una costante nella storia dei Capitoli Generali che, non senza ragione, iniziavano il giorno di Pentecoste. Diversamente il rapporto rappresentativo scadrebbe in un mandato imperativo che non giova ad alcuna assemblea. Infatti laddove i rappresentanti non possono allontanarsi dalle posizioni che sono obbligati a mantenere, il dialogo non ha alcun significato e il confronto non ha alcuna importanza. Lo scambio, invece, acquista un grande valore quando i contributi e i punti di vista sono diversi, ma tutti concorrono alla ricerca della verità. La tensione, così, verso l'unanimità e la possibilità di raggiungerla non sono traguardi utopici, ma al contrario esprimono il frutto più chiaro dell'ascolto e della disponibilità allo Spirito. Il patrimonio è un dono dello Spirito e tale è la chiamata alla vita consacrata. Non è possibile pertanto "governarlo" e "gestirlo" se non sotto la guida dello stesso Spirito dal quale proviene. Tutte le strutture e gli organismi previsti negli Istituti Religiosi sono, dunque, a servizio dello Spirito. È al suo ascolto che devono porsi ed è della sua volontà che devono diventare trasparenza. E in verità nessuna delle finalità che un Capitolo è chiamato a raggiungere può essere realizzata se non è lo Spirito Santo ad indicare il cammino.

Conclusione

Il verbo rappresentare in diritto canonico assume una pluralità di significati.

Ho evidenziato la *rappresentanza volontaria e legale*: il *rappresentante* è la persona incaricata di agire in nome e per conto del rappresentato, in modo tale che gli effetti degli atti che pone afferiscono la sfera giuridica di quest'ultimo. In questo aspetto egli differisce dal sostituto che, pur agendo per conto di un'altra persona, non agisce in nome di questa.

Ho messo in luce il profondo *significato teologico*, non privo certamente di risvolti giuridici, quando si afferma che il Sommo Pontefice e i Vescovi rappresentano Gesù Cristo, essendo costituiti suoi vicari. Mi sono soffermata a considerare la possibilità di spiegare la vicarietà, così come essa è presente nell'attuale codificazione in cui non è più richiesto il requisito dell'identità giuridica, con il *paradigma della rappresentanza*.

Dall'esame dell'espressione *agere nomine Ecclesiae* è emerso un altro significato della rappresentanza intesa come *personificazione*. Un significato più tecnico acquista invece quando viene utilizzato per spiegare l'agire delle persone giuridiche pubbliche. In tal caso *agere nomine Ecclesiae* significa agire con una ufficialità tutta particolare, in quanto attraverso le persone giuridiche pubbliche è la Chiesa che agisce come istituzione pubblica. Tuttavia tale rappresentanza non implica che gli effetti degli atti delle persone giuridiche pubbliche siano attribuibili alla pubblica autorità.

Se la comunione è premessa e condizione per realizzare un'azione *nomine Ecclesiae*, l'analisi dei legati pontifici ha messo in chiara luce come la rap-

presentanza sia a servizio della comunione. Attraverso i suoi rappresentanti il Sommo Pontefice si rende presente in ogni parte della Chiesa e nei vari Stati.

Per quanto riguarda la rappresentanza che si realizza negli organismi di partecipazione e corresponsabilità e nel Capitolo Generale degli Istituti Religiosi, ho parlato di rappresentanza istituzionale poiché si è rappresentanti in quanto membri di organismi per loro natura rappresentativi.

La Chiesa è molto di più di qualsiasi democrazia. La potestà nella Chiesa ha dei caratteri suoi propri, è lo stesso potere che Gesù ha ricevuto dal Padre, non può quindi che tradursi in servizio oblativo. I vari organismi di partecipazione e corresponsabilità non rispondono ad esigenze di mera efficienza, ma al contrario si basano su precisi fondamenti teologici che il Concilio Vaticano II non ha mancato di mettere in luce. La storia del diritto canonico rivela su questo argomento una straordinaria ricchezza.

ANNUNZIATA REMOSI